

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL BASSO FERRARESE
PROVINCIA DI FERRARA
REGOLAMENTO

TITOLO I°

PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Obiettivi programmatici
- ART. 4 - Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi - Convenzioni
- ART. 5 - Sede dell'Associazione intercomunale e Comune Capofila
- ART. 6 - Durata, scioglimento e recesso dell'Associazione intercomunale

TITOLO II°

ORDINAMENTO STRUTTURALE

- ART. 7 - Organi dell'Associazione intercomunale
- ART. 8 - Conferenza dei Sindaci
- ART. 9 - Presidente dell'Associazione intercomunale
- ART. 10 - Il Vice Presidente
- ART. 11 - Coordinamento e responsabilità gestionali
- ART. 12 - Il Direttore
- ART. 13 - Il Comitato di Direzione
- ART. 14 - Organi Consultivi e propositivi

TITOLO III°

FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- ART. 15 - Consultazioni

TITOLO IV°

UFFICI E PERSONALE

- ART. 16 - Organizzazione degli uffici e del personale
- ART. 17 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
- ART. 18 - Attività di supporto dell'Associazione

TITOLO V°

FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 19 - Fonti finanziarie
- ART. 20 - Previsioni contabili e programmatiche
- ART. 21 - Gestione contabile
- ART. 22 - Verifica e controllo
- ART. 23 - Rendiconto
- ART. 24 - Riparto delle spese e delle entrate

TITOLO VI°

GARANZIE DI FUNZIONAMENTO E MODIFICHE REGOLAMENTARI

- ART. 25 - Rapporti con gli organi elettivi
- ART. 26 - Modificazioni o abrogazioni del presente regolamento

TITOLO I° PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione dei Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Mesola, Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro e Ostellato, di seguito denominata Associazione del Basso Ferrarese, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 18.8.2000 n.267, dalla L.R. n. 3 del 21.4.1999 e dalla L.R.n.11 del 26.4.2001.
2. L'Associazione è costituita dai Comuni di Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Mesola, Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro e Ostellato.
3. Nessun Comune aderente all'Associazione può appartenere allo stesso tempo ad un'Unione, di cui al D.Lgs n.267/2000 o ad altra Associazione Intercomunale di cui all'art. 8 della L.R. n. 11/2001, nè esercitare tramite altre forme associative o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati al successivo art. 2.
4. L'Associazione ha un proprio simbolo il cui uso è disciplinato da apposito atto della Conferenza dei Sindaci.

- Art. 2 Finalità

1. L'Associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata delle competenze conferite ai Comuni dalla L.R. n. 3/99, nonché per l'esercizio associato di funzioni o servizi propri dei Comuni aderenti
2. In particolare, in sede di prima applicazione, l'Associazione si costituisce per lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi e funzioni proprie dei Comuni aderenti, fermo restando la possibilità, successivamente, di individuare altri oggetti:
 - Servizi socio assistenziali;
 - Sportello unico per le attività produttive;
 - Protezione Civile
 - Accoglienza, informazione e promozione turistica
 - Edilizia residenziale pubblica
 - Gestione del personale
 - Difensore civico sovracomunale

Altri oggetti saranno successivamente individuati previa verifica attraverso un progetto di fattibilità tecnico economico che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

La gestione associata di ulteriori servizi e funzioni dovrà essere proposta ai singoli Comuni dalla Conferenza dei Sindaci con delibera approvata all'unanimità.

3. Le funzioni ed i servizi vengono svolti in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni di cui al successivo art. 4.
4. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche-finanziarie, umane e strumentali.
5. L'Associazione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali dell'Associazione.
6. L'Associazione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nell'ambito del territorio di riferimento.
7. I rapporti con i comuni limitrofi, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

- Art. 3 Obiettivi programmatici

1. L'Associazione nell'ambito delle proprie funzioni, persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici:
 - a) rappresentare una sede adeguata, per gli eletti e per i rappresentanti delle forze sociali, di elaborazione e di concertazione delle politiche di sviluppo dell'intero territorio;
 - b) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei nove Comuni costituenti l'Associazione, al fine della loro piena valorizzazione;
 - c) promuovere, attraverso i metodi della programmazione e della concertazione tra le parti sociali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area del Basso Ferrarese;
 - d) elevare la qualità della vita della popolazione residente nei Comuni costituenti l'Associazione, al fine di rispondere in modo adeguato alle esigenze di crescita e sviluppo della persona umana;
 - e) definire gli indirizzi e le politiche in materia sanitaria e socio-assistenziale mediante integrazione delle proprie funzioni con quelle esercitate dal Comitato di Distretto e dalla Conferenza Sanitaria Territoriale, ai sensi degli artt. 180 e 181 della L.R. 3/99;

- f) operare di concerto con i livelli istituzionali sovracomunali per la determinazione degli obiettivi programmatici di sviluppo territoriale;
- g) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
- h) assicurare l'economicità dei servizi attribuiti all'Associazione attraverso una gestione efficace ed efficiente degli stessi;
- i) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, anche attraverso la collaborazione con l'imprenditoria privata;
- j) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Associazione, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni costituenti l'Associazione e assicurando un uso equo delle risorse;
- k) promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività della Associazione, anche attraverso l'adozione di appositi strumenti di comunicazione.

- Art. 4 Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi - Convenzioni

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni dalla L. R. 3/99, e ai sensi degli art. 11 comma 2 della legge stessa e 8 della L.R. 11/2001, l'Associazione è individuata quale livello ottimale per tutti i Comuni ad essa aderenti.
2. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni, che devono stabilire:
 - a) le tipologie dei servizi e funzioni oggetto di gestione associata;
 - b) la durata e la modalità di recesso;
 - c) le modalità organizzative di gestione, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo in favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, di seguito denominato Comune capofila;
 - d) i rapporti finanziari tra gli Enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
3. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente Regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esse.

- Art. 5 Sede dell'Associazione Intercomunale e Comune Capofila

1. La sede dell'Associazione è individuata presso la sede municipale del Presidente di turno.

2. La Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8 può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni associati, nel rispetto del criterio della rotazione.
3. Il Comune capofila, per i rapporti amministrativi e finanziari tra i Comuni aderenti e con la Regione Emilia/Romagna o altri soggetti, verrà individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

- Art. 6 Durata, scioglimento e recesso dell'Associazione Intercomunale

1. L'Associazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, con durata a tempo indeterminato.
2. Il recesso di un Comune non può essere fatto valere prima di due anni dalla costituzione dell'Associazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;
3. Il recesso dall'Associazione di un Comune non determina lo scioglimento dell'Associazione che rimane in vita finchè la popolazione dei Comuni componenti la medesima superi almeno i 20.000 abitanti.
4. Il recesso dall'Associazione di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Il recesso dall'Associazione comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei componenti.
6. L'Associazione cessa a seguito di deliberazione di scioglimento, approvata da tutti i consigli comunali a maggioranza assoluta.
7. Lo scioglimento dell'Associazione non comporta automaticamente la cessazione delle singole convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni, che rimangono in essere sino alla scadenza o al recesso deliberato secondo le modalità da esse previste.
8. Altri Comuni possono entrare a far parte dell'Associazione previa adozione di apposita deliberazione consiliare di tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione medesima.

**TITOLO II°
ORDINAMENTO STRUTTURALE**

- Art. 7 Organi dell'Associazione Intercomunale

1. Sono organi dell'Associazione Intercomunale la Conferenza dei Sindaci ed il Presidente.

- Art. 8 Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni componenti, o loro delegati.
2. La Conferenza dei Sindaci è validamente riunita quando siano presenti almenoi 4/5 dei membri, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) designare il Direttore dell'Associazione Intercomunale di cui al successivo art. 12;
 - b) propone servizi e funzioni da associare aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art. 2 comma 2;
 - c) esaminare le proposte di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentate dal Direttore ed approvare le relative bozze di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
 - d) designare, per ciascun servizio o funzione, un Sindaco referente, competente a nominare la Commissione Tecnica di cui al successivo art. 14 ed a riferire alla Conferenza circa il corretto funzionamento della gestione associata;
 - e) approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata presentati dal Direttore dell'Associazione su proposta dei responsabili dei servizi, nonché il fondo del servizio per le attività istituzionali dell'Associazione ed il relativo piano di riparto degli oneri ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera f). Tali prospetti vengono elaborati raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di elaborazione delle previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione e specificano il riparto degli oneri;
 - f) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai prospetti economico-finanziario dei servizi e al fondo di cui alla precedente lettera e) approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati.
 - g) approvare il documento finanziario riepilogativo preventivo ed il rendiconto dell'Associazione predisposti ai sensi dell'art. 12, comma 4 lettera f), dal Direttore dell'Associazione;
 - h) impartire disposizioni per la gestione del fondo per le spese di funzionamento dell'Associazione di cui al successivo art. 20;
4. La Conferenza esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di

adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli Enti.

5. La Conferenza dei Sindaci gestisce un fondo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Associazione ed alla promozione di particolari iniziative. Tale fondo viene gestito dal Comune sede dell'Associazione ed utilizzato dietro espressa indicazione della Conferenza dei Sindaci.
6. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari Generali, i Direttori Generali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
7. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente od in caso di assenza e/o impedimento, dal vice-presidente di norma ogni 30 giorni o su richiesta motivata di uno dei componenti.
La convocazione della Conferenza dei Sindaci viene effettuata mediante atto scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta, il giorno, il luogo e la data della riunione. La prima riunione successiva alla costituzione dell'associazione è convocata dal Sindaco del Comune capofila.
8. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Direttore dell'Associazione e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

- Art. 9 Presidente dell'Associazione Intercomunale

1. Il Presidente dell'Associazione Intercomunale è eletto, a rotazione, dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 4/5 dei componenti l'Associazione; contestualmente viene nominato anche il vicepresidente che lo sostituisce in caso di sua assenza e/o impedimento.
2. La carica di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci.
4. Il Presidente, entra a far parte di diritto del Comitato Regionale per le Unioni Comunali e della Conferenza Regione Autonomie Locali, così come previsto dalla L. R. n. 3/99.

- Art. 10 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco più anziano d'età.

- Art. 11 Coordinamento e responsabilità gestionali

1. Il Direttore dell'Associazione vigila, raccorda e coordina l'attività dell'Associazione e dei singoli servizi associati.
2. La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli Responsabili dei Servizi associati di cui all'art. 13.

- Art. 12 Il Direttore

1. Il coordinamento operativo dell'Associazione Intercomunale è affidato ad un Direttore, individuato dalla Conferenza dei Sindaci anche tra i Responsabili dei Servizi associati.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore rimane costituito con il Comune di appartenenza ed il rapporto di servizio è instaurato con l'Associazione Intercomunale.
3. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Associazione.
4. In particolare il Direttore:
 - a) coordina l'attività del Comitato di Direzione;

- b) svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti delle Commissioni Tecniche, composte dai responsabili del servizio/funzione dei Comuni associati di volta in volta istituite, per l'analisi preventiva degli studi di fattibilità circa l'attivazione della gestione associata di un servizio/funzione;
- c) è il diretto responsabile del coordinamento delle attività necessarie all'attivazione e successiva gestione delle convenzioni per la gestione associata dei servizi o di altre intese raggiunte. Le responsabilità legate alla gestione associata del servizio rimane in capo al responsabile del servizio stesso e, per quanto di competenza, al suo dirigente;
- d) partecipa ai lavori della Conferenza dei Sindaci, nella sua qualità di Direttore, svolgendo anche funzioni di segretario;
- e) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- f) elabora un documento finanziario riepilogativo, sia preventivo che consuntivo; dei conti del servizio attribuiti a ciascun servizio gestito in forma associata e del fondo assegnato all'Associazione per lo svolgimento delle attività proprie e lo trasmette alla Conferenza dei Sindaci;

- Art. 13 Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione, coordinato dal Direttore, è composto dai responsabili dei singoli servizi attivati dall'Associazione.
2. Il Comitato di Direzione provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, elabora le proposte di fattibilità per la gestione associata delle funzioni e dei servizi, verifica l'andamento della gestione associata, svolge attività di impulso e di coordinamento.
3. Il Comitato di Direzione può avvalersi di specifici gruppi di lavoro per l'elaborazione di studi e progetti inerenti l'attività dell'Associazione.

- Art. 14 Organismi consultivi e propositivi

1. Gli organismi consultivi e propositivi dell'Associazione Intercomunale sono:
 - la Conferenza degli Assessori;
 - le Commissioni Tecniche;In relazione a specifiche esigenze potranno essere istituiti altri organismi consultivi.

2. La Conferenza degli Assessori è composta dagli Assessori dei singoli Comuni competenti per materia. Essa viene istituita di volta in volta dalla Conferenza dei Sindaci su precisi argomenti da trattare e viene convocata dal Sindaco referente di cui al comma 3 dell'art. 8, anche congiuntamente alle Commissioni Tecniche di cui al comma successivo.
3. Le Commissioni Tecniche sono composte da dirigenti o funzionari dei singoli Comuni, sono istituite dal Sindaco referente e coordinate dal Direttore. Possono partecipare ai lavori della Commissione anche esperti esterni su motivato invito del Direttore.
4. Tali Commissioni contribuiscono alla elaborazione della proposta di fattibilità della gestione associata del servizio, nonché, nel corso della validità della convenzione, alla verifica dell'andamento della gestione, sia sotto l'aspetto organizzativo che economico-finanziario.
5. Le Commissioni Tecniche sono convocate dal Direttore - anche su richiesta dei singoli responsabili del servizio associato- ogniqualvolta il medesimo lo ritenga opportuno o necessario.
6. I membri delle Commissioni tecniche, se invitati, partecipano alla Conferenza dei Sindaci.

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 15 Consultazioni

1. Qualora l'Associazione Intercomunale intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale in materia di pianificazione del territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni componenti, l'Amministrazione Provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

- Art. 16 Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Associazione Intercomunale, per lo svolgimento delle attività proprie, si avvale degli uffici, delle strutture e del personale dipendente dei Comuni associati, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni.
2. Lo specifico modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata viene regolata dalle singole convenzioni, fermo restando che i criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione del servizio.
3. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto organico ed il rapporto funzionale dei dipendenti con gli enti associati, stabilendo che il rapporto organico rimane in essere con l'ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato con il Comune capofila.
4. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza: il rapporto funzionale è disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

- Art. 17 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dei servizi gestiti in forma associata si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. Le materie demandate alla contrattazione decentrata dal vigente contratto di lavoro saranno trattate da una delegazione di parte pubblica nominata dalla Conferenza dei Sindaci.

- Art. 18 Attività di supporto all'Associazione

1. Le attività di supporto all'Associazione: segreteria, finanza e contabilità, gestione tecnica, verranno svolte dal Comune capofila, secondo le modalità convenzionate.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 19 Fonti finanziarie

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la gestione dei servizi associati derivano dai trasferimenti ottenuti dalla Regione e da altri enti e da entrate proprie di bilancio dei Comuni associati.
2. Ogni Comune facente parte dell'Associazione Intercomunale iscrive nel proprio bilancio le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle funzioni e servizi svolti in forma associata e alle spese del fondo per il funzionamento dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari dei servizi approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
3. Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune capofila inserisce nel proprio bilancio le previsioni finanziarie desunte dal succitato prospetto economico-finanziario del servizio.
4. Il documento finanziario riepilogativo, di cui al precedente comma 4 lettera f), dell'art. 12, è desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziario conti del servizio dei singoli servizi associati, oltre alle spese relative alle attività proprie dell'associazione ed alle entrate che derivano dai trasferimenti da enti pubblici.

- Art. 20 Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 30 settembre, la Conferenza dei Sindaci approva il fondo per le attività proprie dell'Associazione.
2. Tale fondo, una volta approvato, viene trasmesso al Comune capofila ed agli altri Comuni associati al fine di consentirne l'inserimento nei rispettivi bilanci.

- Art. 21 Gestione contabile

1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione ai Comuni associati, i Comuni capofila per la gestione delle convenzioni ed il Comune capofila, ai sensi del precedente art. 5, per la gestione delle attività proprie dell'Associazione, si dotano di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio, per centri di costo corrispondenti ai singoli servizi convenzionati ed alle attività che fanno riferimento direttamente all'Associazione.

- Art. 22 Verifica e controllo

1. In concomitanza con le scadenze previste per le verifiche ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei Comuni, i responsabili dei servizi associati trasmettono al Direttore dell'Associazione apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi conti dei servizi assegnati. Il Direttore sottopone le richieste pervenute alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di merito.
2. Le eventuali modifiche ai conti del servizio, qualora accolte vengono trasmesse dal Presidente dell'Associazione ai Comuni capofila ed ai singoli Comuni associati per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

- Art. 23 Rendiconto

1. Il rendiconto dell'Associazione è costituito dal documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.
2. Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci unitamente alla relazione illustrativa sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti.
3. Il rendiconto viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

- Art. 24 Riparto delle spese e delle entrate

1. Tutte le spese sostenute per le attività proprie dell'Associazione -incluso il costo del Direttore- sono ripartite fra tutti i Comuni facenti parte dell'Associazione, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le spese inerenti la gestione delle singole convenzioni dei servizi e delle funzioni associate vengono ripartiti secondo le modalità specificate nelle convenzioni stesse.
3. I contributi ricevuti dalla Regione o da altri enti pubblici sono ripartiti dal Comune capofila, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci, tra tutti i Comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni così come risultanti dal rendiconto dell'Associazione e dai criteri stabiliti dall'Ente erogatore.

TITOLO VI GARANZIE DI FUNZIONAMENTO E MODIFICHE REGOLAMENTARI

- Art. 25 Rapporti con gli organi elettivi

1. Il Sindaco di ogni Comune aderente all'Associazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione e di rendiconto della gestione finanziaria, presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato dell'attività dell'Associazione.
2. Ciascun Sindaco presenta al rispettivo Consiglio Comunale le proposte per la definizione degli orientamenti generali relative alle materie di cui al punto 4 art.8.

- Art. 26 Modificazioni o abrogazioni del presente regolamento

1. Le proposte di modificazioni del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Le proposte di modifica sono inviate ai Consigli dei Comuni facenti parte l'Associazione, i quali deliberano a maggioranza assoluta e divengono efficaci qualora approvate da tutti i consigli comunali.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente regolamento devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione, avendo comunque cura che la deliberazione di abrogazione non possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle

esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

5. Copia degli atti di modifica del presente regolamento sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente, ai competenti uffici regionali e provinciali.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.